

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

1. Il giorno 23 giugno 2017, Ve.Ka., mentre si trovava in una vasca idromassaggio sita all'interno della piscina comunale di Br., gestita dalla società sportiva dilettantistica AQUA PLANET Srl, venne colpita al viso da una pallonata scagliata da ragazzi presenti nell'impianto, riportando lesioni personali (in specie, al setto nasale).

2. Per il ristoro dei danni patiti nell'occorso, Ve.Ka. citò innanzi il Tribunale di Pavia la AQUA PLANET Srl la quale, nel resistere alla domanda, invocò la chiamata in causa, a fini di garanzia e manleva, della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, sua compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Disposto ed espletato l'incombente, costituita in lite la terza chiamata, all'esito del giudizio di prime cure il Tribunale di Pavia, ritenendo integrata la fattispecie di responsabilità contemplata dall'art. 2051 cod. civ., condannò l'originaria convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nonché la terza chiamata a tenere indenne la convenuta da quanto da essa dovuto.

3. Detta pronuncia è stata riformata dalla decisione in epigrafe indicata, emessa sull'appello interposto dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, con integrale reiezione della domanda risarcitoria.

Per quanto qui ancora d'interesse, la Corte milanese:

(i) ha escluso la ravvisabilità nella vicenda della fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., sul rilievo che il danno non era stato cagionato dalla cosa in custodia, ma dal comportamento di un utente;

(ii) ha negato la sussistenza di un illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ., ritenendo che il gestore della struttura non fosse tenuto ad impedire l'attività di gioco della palla (e non fosse quindi responsabile per i danni cagionati da tale attività), poiché "la posizione di garanzia del gestore è configurabile in relazione al rischio tipico di annegamento, e per scongiurare tale pericolo è prevista la presenza del bagnino";

(iii) ha infine escluso anche la responsabilità del gestore per il titolo di cui agli artt. 2047 e 2048 cod. civ., non risultando provato che i ragazzi che giocavano a palla al momento del sinistro fossero "in qualche modo affidati alla struttura".

4. Ricorre per cassazione Ve.Ka., affidandosi a cinque motivi.

Resiste, con controricorso, la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa.

Non svolge difese nel giudizio di legittimità l'AQUA PLANET Srl

5. All'esito dell'adunanza camerale tenuta il 5 novembre 2024, con ordinanza n. 33681/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024 ed in pari data comunicata, questa Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso eseguita nei confronti della AQUA PLANET Srl, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti della predetta società, assegnando per l'incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

6. La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza in epigrafe, in vista della quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte ed ambedue le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, regolare e tempestiva risulta l'ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo alla AQUA PLANET Srl impartito con l'ordinanza n. 33681/2024.

Infruttuosamente tentata la notifica con consegna dell'atto alla sede della società (cfr. relata del 9 gennaio 2025, in atti), la ricorrente, preso atto della cancellazione della AQUA PLANET Srl dal registro delle imprese avvenuta in data 25 gennaio 2023, ha notificato il ricorso agli ex soci della stessa, ovvero le società Br.-St. Spa e Br.-St. luce e gas Srl (cfr. visura camerale, allegata).

Per ambedue dette società, la notificazione è stata eseguita e si è perfezionata con inoltro dell'atto a mezzo PEC all'indirizzo risultante dai pubblici registri e consegna completata in data 22 gennaio 2025; gli atti sono stati poi depositati nel fascicolo del giudizio il 24 gennaio 2025, pertanto nel rispetto dei termini assegnati per la notifica con la ordinanza interlocutoria e fissati dall'art. 371-bis cod. proc. civ.

Riscontrata la regolare instaurazione del contraddittorio, può ora muoversi allo scrutinio delle censure sollevate.

2. Il primo motivo lamenta violazione dell'art. 2051 cod. civ.

Premesso il carattere oggettivo della responsabilità del custode, parte ricorrente sostiene che essa "sussiste non solo quando il danno scaturisce quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche quando consegue ad un'azione umana che determina l'insorgenza del danno tramite l'uso non conforme della cosa che si ha in custodia".

Nella specie, la vasca idromassaggio "era un impianto della piscina gestita dalla società convenuta, che ne aveva pertanto la custodia" e "il danno era stato causato da un uso non conforme della vasca da parte di alcuni utenti... consistito nell'averla utilizzata non per un'attività di relax ma per il gioco con la palla", condotta che non integrava caso fortuito poiché non eccezionale né imprevedibile.

3. Con il secondo motivo, per violazione degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., l'impugnante rileva come la società convenuta non abbia offerto la prova della eccezionalità ed imprevedibilità della condotta dei ragazzi minorenni che avevano scagliato la pallonata e dell'affidamento degli stessi (presenti all'interno della struttura) ad un soggetto diverso dal custode della piscina.

4. Le doglianze - da scrutinare congiuntamente, attesa l'intrinseca connessione che le avvince - sono infondate.

A mente dell'art. 2051 cod. civ., presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.

Pacificamente esercitata quest'ultima dalla società AQUA PLANET Srl sulla vasca idromassaggio (incontroversa, infatti, la signoria di fatto e il potere di governo della prima sulla seconda), l'attenzione va invece rivolta al primo dei due presupposti menzionati.

In virtù della previsione testuale della citata norma codicistica, esso ricorre quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, cioè a dire causalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo l'icastica espressione rinvenibile nella formulazione utilizzata dall'art. 1384 (attuale 1242) del codice francese (on est responsable... du dommage... qui est causé par le fait... des choses que l'on a sous sa garde...), ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, coincide con quello dell'omologa norma del codice italiano (Cass. 01/02/2018, nn. 2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483).

La formulazione letterale adoperata ("danno cagionato dalle cose in custodia"), ed in particolare l'assenza di aggettivazioni di sorta richiede unicamente, ai fini della realizzazione del presupposto, che l'evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dalla cosa custodita, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e

seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno (sul tema, si veda, a compendio della sistemazione organica dell'istituto operata da questa Corte, Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943, in appresso ulteriormente precisata da Cass. 24/01/2024, n. 2376 e da Cass. 27/04/2023, n. 11152).

La fattispecie di responsabilità, dunque, si presta a ricomprendere una gamma potenzialmente indefinita di situazioni, soltanto per finalità descrittiva distinguibili sotto i profili del ruolo assunto nella sequenza causale, cioè della partecipazione della res in custodia alla produzione materiale dell'evento dannoso (a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte, nei quali cioè l'interazione del danneggiato è indispensabile per la verifica dell'evento, sino alle vicende in cui il ruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente), e delle connotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni in cui essa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosa naturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità di conseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto).

Perché si configuri responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è tuttavia pur sempre necessario - e il rilievo appare dirimente nella specie - il riscontro di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso: la res deve integrare un (seppur non l'unico) fattore causale di produzione dell'evento, deve, cioè, inserirsi, con efficacia causalmente rilevante, nella serie deterministica da cui si genera l'evento di danno (da ultimo, Cass. 09/05/2024, n. 12760).

4.2. Ciò premesso, nella scrutinata vicenda, il danno di cui si invoca il ristoro non è eziologicamente riconducibile alla vasca idromassaggio: non deriva da un suo intrinseco dinamismo o da una connaturale pericolosità, ma nemmeno da una alterazione della sua fisiologia o del suo modo di operare; del pari, l'evento di danno non discende dal modo di interagire del soggetto danneggiato con la cosa.

Come è invero pacifico, l'evento lesivo è stato cagionato dal poco accorto lancio della palla ad opera di altri utenti dell'impianto, che ha finito per attingere al volto l'originaria attrice, mentre fruiva del servizio di idromassaggio: unica ed esclusiva causa del pregiudizio subito dalla ricorrente è allora un fatto estrinseco alla res custodita (la vasca), la quale ha costituito soltanto l'occasionale teatro del sinistro, non già un agente incidente (nemmeno sotto il profilo di una agevolazione della sua verifica) nella sequenza di produzione dello stesso.

Al lume delle illustrate considerazioni, conforme a diritto risulta la gravata sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza di una fattispecie di responsabilità ex art. 2051 cod. civ..

5. Va ora scrutinato, per la sua priorità logica, il quarto motivo.

Con esso, per violazione degli artt. 2047 e 2048 cod. civ., parte ricorrente ritiene la responsabilità della società gestore della piscina per la condotta dei ragazzini minorenni alla stessa affidati, "non limitata alla durata del corso di nuoto a cui partecipavano ma alla loro permanenza all'interno della struttura".

5.1. La doglianza è inammissibile.

Onde negare la ricorrenza dei titoli di responsabilità contemplati dalle invocate norme, la Corte territoriale ha posto la mancata prova del fatto che "i ragazzi, in ipotesi minori, al momento del sinistro fossero in qualche modo "affidati" alla struttura e che quindi questa ne fosse responsabile: si parla genericamente di un "corso" di nuoto ma non consta l'effettiva esistenza, né in ipotesi chi lo tenesse, comunque pacificamente non era in atto quando si sono svolti i fatti".

Orbene, l'argomentazione sviluppata con la doglianza in esame si incentra sulla presenza dei minorenni nella struttura quali partecipanti "al corso di nuoto agonistico organizzato dalla società AQUA PLANET": prospetta cioè, in modo del tutto assertivo, frontalmente contrapposto alla sentenza impugnata e con doglianza inammissibile in sede di legittimità, un andamento fattuale della vicenda differente da quello accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, dal giudice di merito.

6. Il terzo motivo prospetta violazione dell'art. 2043 cod. civ.

Sostiene che la società convenuta aveva l'obbligo di impedire l'evento dannoso, vigilando sui frequentatori della piscina: obbligo nascente dalla posizione di garanzia che il gestore della struttura ricopre nei confronti degli utenti, impedendo, "indipendentemente dalla presenza di una norma regolamentare", l'esercizio di attività, quali il gioco della palla all'interno della vasca idromassaggio.

Rileva come erroneamente la Corte territoriale abbia ravvisato il rischio tipico nell'annegamento, mentre invece la posizione di garanzia del gestore era quello di "consentire agli utenti della piscina l'esercizio di attività di relax e di benessere, quali appunto quelle ammesse nella vasca idromassaggio dove è avvenuto il sinistro".

6.1. La censura è fondata.

Come accennato in narrativa, la Corte territoriale, per escludere l'imputabilità ex art. 2043 cod. civ. dell'evento alla società gestrice della struttura, ha ritenuto che quest'ultima non fosse tenuta ad impedire l'attività di gioco della palla (e non fosse dunque responsabile per i danni cagionati da tale attività), poiché "la posizione di garanzia del gestore è configurabile in relazione al rischio tipico di annegamento, e per scongiurare tale pericolo è prevista la presenza del bagnino".

L'argomentazione non è conforme a diritto.

Giova, in tema, rammentare che, affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (ex multis, cfr. Cass. 12/03/2012, n. n. 3876; Cass. 15/03/2019, n. 7362; Cass. 03/02/2022, n. 3294).

Ciò premesso, muovendo dal generale al particolare, è decisivo osservare che nel momento in cui venne attinta dalla pallonata Ve.Ka. si trovasse all'interno di una vasca idromassaggio, di per sé destinata ad una seduta di idroterapia: un contesto, per ontologica e connaturale funzione, destinato al rilassamento muscolare e mentale dell'individuo, non già (come invece in una piscina) al compimento di attività fisica o sportiva (quale il nuoto libero o la ginnastica in acqua) idonea ad esporre al rischio dell'annegamento.

Proprio l'illustrata teleologica natura della cosa custodita rende del tutto incompatibile con la normale e tipica fruizione di una vasca idromassaggio non solo giocare, ma anche - per il gestore della struttura - consentire ad altri di giocare con la palla all'interno o nei pressi di essa, in quanto fonte di disturbo e di impedimento al relax degli utenti se non addirittura di pericolo per la loro incolumità, in caso di malaccorto uso della palla.

In altri termini, sul punto condividendosi l'argomento sviluppato dal Procuratore generale, deve dirsi esigibile, non solo in base ai comuni doveri di prudenza e di cortesia, dal gestore che quegli, in perfetto adempimento dei generali doveri contrattuali su di lui incombenti, che costituiscono anche fonte di responsabilità extracontrattuale, protegga l'utente, ponendolo nella migliore condizione per l'utilizzo di siffatta vasca, anche impedendo a terzi di disturbare con il gioco della palla, tanto più se violento e poco accorto, così come in effetti avvenuto.

In ossequio al generale dovere di *neminem laedere*, fondamento della responsabilità aquiliana, deve reputarsi configurabile a carico del gestore di una vasca idromassaggio - nella misura in cui non sia già di per sé riconducibile, secondo quanto si potrà apprezzare in sede di esame della relativa domanda di cui al successivo quinto motivo di questo ricorso, ad un vero e proprio obbligo contrattuale (primario o accessorio) di garantire la sicurezza nella fruizione di un servizio oggetto del contratto configurabile tra gestore e utente - un obbligo giuridico di protezione degli utenti della stessa, che si sostanzia nell'adozione delle misure occorrenti per garantirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza, anche impedendo comportamenti altrui con ciò oggettivamente inconciliabili, quale, in primo luogo, il gioco della palla in prossimità della vasca.

Dovere giuridico la cui omissione - se riscontrata ed addebitabile, sotto il profilo soggettivo, quantomeno a colpa - integra illecito aquiliano sussumibile nella previsione dell'art. 2043 cod. civ.

Le considerazioni svolte evidenziano l'errore inficiante la pronuncia gravata, idoneamente censurato, e ne giustificano la cassazione.

7. Il quinto motivo, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., eccepisce vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ.

7.1. Anche questo rilievo è fondato.

Dalla lettura degli atti processuali rilevanti (riprodotti nei passaggi essenziali e d'interesse nel ricorso di adizione di questa Corte, in ossequio al principio di autosufficienza) risulta che l'odierna ricorrente, con la memoria ex art. 183, sesto comma, num. 1, cod. proc. civ. del giudizio di primo grado aveva, in emendatio della domanda spiegata con il primigenio atto di ingresso della lite, richiesto, in via alternativa, l'accertamento della responsabilità della società convenuta per illecito aquiliano oppure a titolo contrattuale.

Totalmente vittoriosa in prime cure in virtù di una sentenza che aveva emesso condanna ex art. 2051 cod. civ. assorbendo la disamina in ordine all'altra ipotesi di responsabilità invocata, Ve.Ka., appellata, aveva correttamente (dacché non onerata dell'impugnazione incidentale: ex aliis, Cass. 01/12/2023, n. 33469) ed espressamente riproposto, con comparsa di costituzione in seconde cure, la domanda di risarcimento del danno ex contractu.

La sentenza qui gravata, tuttavia, ha statuito unicamente sulle varie fattispecie di responsabilità extracontrattuale poste a suffragio della istanza risarcitoria, del tutto obliterando l'esame della domanda proposta allegando l'inadempimento contrattuale della convenuta.

Sussiste quindi la denunciata omissione di pronuncia.

8. In definitiva e per riepilogare: rigettati il primo ed il secondo motivo, inammissibile il quarto, sono accolti il terzo ed il quinto motivo, per cui va disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, per nuovo esame della controversia, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

9. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

10. Per la natura della causa petendi, va infine disposta, di ufficio, l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il quarto motivo; accoglie il terzo ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 3 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2025.